



**PROVINCIA DI FORLI'-CESENA**

## **R E G O L A M E N T O**

### **DISCIPLINANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA ED ITTICA DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE NELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA**

*approvato con Deliberazione di Consiglio n.61352/144/2010 del 19/07/2010*

## **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

1. La Provincia riconosce l'attività delle Guardie giurate volontarie, promuove la valorizzazione delle forme di volontariato ed esercita il coordinamento delle attività di vigilanza faunistico-venatoria ed ittica nell'ambito delle normative di riferimento.
2. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, ha ad oggetto il coordinamento della attività di vigilanza faunistico-venatoria ed ittica, espletata dalle Guardie Giurate Volontarie – GGV, appartenenti:
  - ad Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale di cui all'art.27 lettera b) della L.157/1992 s.m.i.;
  - ad Associazioni piscatorie ed agli Ambiti Territoriali di Caccia, ex art.59 della L.R.8/1994 s.m.i.
  - ai Raggruppamenti di Guardie Ecologiche Volontarie, ai sensi dell'art.6, comma 1, della L.R.23/1989 s.m.i.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza faunistico-venatoria ed ittica le summenzionate guardie volontarie devono obbligatoriamente essere in possesso di valido Decreto di Approvazione di Nomina di Guardia Giurata Volontaria, attestante competenze nelle specifiche materie ittico-venatorie ai sensi del T.U.L.P.S. e delle leggi statali e regionali vigenti in materia.
4. Il servizio prestato dalle guardie giurate volontarie in tali materie è pubblico, in quanto rivolto alla collettività provinciale, e svolto a titolo volontario e gratuito.
5. Si escludono dall'attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza espletati esclusivamente all'interno degli istituti di iniziativa privata.

## **ART.2 - FUNZIONI DELLE GUARDIE VOLONTARIE**

Nell'ambito del Coordinamento svolto dalla Polizia Provinciale, le Guardie Volontarie operano per conto delle Associazioni o Raggruppamenti, ai quali aderiscono allo scopo di:

- a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
- b) svolgere attività di vigilanza faunistico-venatoria ed alieutica;
- c) concorrere nella protezione della flora e della fauna, all'accertamento delle violazioni – comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie - di disposizioni di legge in materia di protezione del patrimonio naturale e florifaunistico;

### ART.3 - RAPPORTO GIURIDICO

1. Le GGV esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal presente regolamento o da norme specifiche. Le modalità di rimborso spese alle Associazioni per l'attività di vigilanza volontaria svolta sono disciplinate nell'apposita Convenzione.
2. Nei limiti delle disponibilità delle previsioni del Bilancio provinciale e delle eventuali assegnazioni regionali, viene riconosciuto a favore dell'Associazione o Raggruppamento e determinato nella apposita Convenzione un rimborso forfettario delle spese sostenute per l'attività di vigilanza coordinata.

### ART.4 – ORGANIZZAZIONE E CONVENZIONI

1. Il coordinamento operativo delle attività di vigilanza faunistico-venatoria ed ittica delle guardie volontarie è affidato al **Comandante del Corpo di Polizia Provinciale**, o Suo delegato.
2. Condizione necessaria ed imprescindibile per lo svolgimento delle attività di vigilanza faunistico-venatoria ed ittica è la stipula di apposita convenzione tra il Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia e l'Associazione di appartenenza delle GGV.
3. il Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia si riserva di stipulare apposita Convenzione con le Associazioni, che garantiscano:
  - la preventiva stipula di apposita **copertura assicurativa** delle loro Guardie Volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e svolte nelle materie oggetto del presente Regolamento.
  - la organizzazione e lo svolgimento delle attività di vigilanza alle condizioni previste dal presente Regolamento.
  - la sussistenza di una organizzazione di mezzi, di strutture e di risorse umane all'interno dell'Associazione tali da garantire un idoneo servizio di vigilanza nel territorio nei termini di cui al presente Regolamento.
  - l'iscrizione nel “*Registro provinciale dell'associazionismo*” o nel “*Registro provinciale del volontariato*” o l'iscrizione della Sezione provinciale, attiva sul territorio, di Associazioni Nazionali.

5. La convenzione già in essere tra la Provincia ed il Raggruppamento GEV verrà integrata con le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

#### **ART. 5 – PIANO ANNUALE DI ATTIVITA'**

1. Il Comandante ed i delegati di ogni Associazione/Raggruppamento, convenzionato con la Provincia, *di norma entro il mese di febbraio di ogni anno* predispongono un Piano Annuale di Attività nel quale sono individuate le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

#### **ART. 6 – REGISTRO DELLE GGV**

1. Presso il Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia è istituito un apposito “*Registro delle Guardie Volontarie*” ove, per ogni GGV, vengono annotati:

- i dati anagrafici
- gli estremi dell'atto di nomina
- l'Associazione ed il Raggruppamento di appartenenza
- i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti
- il numero di servizi coordinati prestati;
- il numero della tessera di riconoscimento
- le eventuali sanzioni subite.

2. Il Registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.

#### **ART.7 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

1. La Provincia fornisce ad ogni GGV un tesserino di riconoscimento che riporta il numero d'iscrizione nel registro, una foto tessera ed i dati anagrafici della guardia. Tale tessera, la cui validità è subordinata alla validità del decreto di nomina, va obbligatoriamente portata al seguito durante i servizi.

#### **ART.8 – RILASCIO E RINNOVO DEL TITOLO**

1. La richiesta per il rilascio o per il rinnovo del Decreto di Approvazione di Nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria ed Ittica deve essere avanzata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, convenzionata con la Provincia, e dal Soggetto per il quale si richiede il riconoscimento. Le domande devono essere corredate dalla documentazione richiesta.

2. La domanda di **rinnovo del titolo** deve pervenire alla Provincia – Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna, preferibilmente almeno **120 giorni prima della scadenza del Decreto di Guardia Giurata Volontaria**.
3. Ai fini della concessione e del rinnovo della qualifica di guardia giurata volontaria venatoria e piscatoria, l'aspirante GGV, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art.138 e ss. del T.U., approvato con R.D.773 del 18/06/1931, deve risiedere nel territorio provinciale di Forlì-Cesena ed essere iscritta ad una Associazione o ad un Raggruppamento.
4. Il rilascio ed il rinnovo del Decreto di Nomina di GEV sono disciplinati dalle leggi di riferimento e dalla Convenzione con la Provincia.

#### **ART.9 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

1. Le attività di vigilanza vengono svolte esclusivamente in pattuglia composta da almeno due Guardie Volontarie.
2. Ad ogni pattuglia può essere assegnata una zona di vigilanza e/o uno specifico incarico.
3. Ogni pattuglia, al termine di ogni singolo servizio giornaliero, compila una “**Rapporto giornaliero di Servizio**” in cui vengono annotati per esteso i fatti salienti delle operazioni compiute.
4. Ogni GGV è dotata di un blocchetto verbali, fornito dall'Associazione di appartenenza, che deve obbligatoriamente essere portato al seguito durante i servizi.

#### **ART.10 – RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELLE GUARDIE**

1. Ogni Associazione ed ogni Raggruppamento provvede alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo per la vigilanza incaricato di:
  - tenere i contatti con il Comandante, o Suo delegato;
  - concordare con il Comandante, o suo delegato, la programmazione mensile delle uscite ed in genere delle attività di vigilanza;
  - trasmettere al Comando di Polizia Provinciale i rapporti giornalieri di servizio delle attività di vigilanza svolte entro il termine concordato dal Comandante nel Piano Annuale delle Attività;
  - informare il Comandante, o suo delegato, di eventuali impossibilità a svolgere l'attività programmata con almeno un (1) giorno di anticipo rispetto alla data prevista, fatta salva la sussistenza di impedimenti gravi ed improvvisi;

#### **ART.11 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

1. Ogni GGV deve garantire un minimo annuo di 60 ore, pari a 15 servizi, aventi durata minima ciascuno di norma di almeno 4 ore continuative.

2. L'attività coordinata di vigilanza prestata dalle GGV, opportunamente documentata con i Fogli di Servizio Giornalieri avallati dalla Polizia provinciale, deve altresì essere rendicontata nell'ambito di una relazione annuale consuntiva, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, da trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo al Comandante della Polizia Provinciale per la necessaria verifica ed approvazione.
3. Il Comandante della Polizia Provinciale o Suo Delegato comunica annualmente entro il 28 febbraio al Servizio Provinciale Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna il numero di servizi coordinati prestati nell'arco dell'anno solare dalla singola GGV, distinguendoli per materia, ai fini dell'aggiornamento del Registro di cui all'art.6 del presente Regolamento.
4. Ai fini della liquidazione dell'importo stabilito in Convenzione, il Comandante della Polizia Provinciale o Suo Delegato con apposita relazione annuale comunica al Servizio Agricoltura gli esiti dell'attività di vigilanza, attestando la eventuale realizzazione degli obiettivi e del Piano annuale delle Attività oggetto della Convenzione.

#### **ART.12 - DOVERI DELLA GGV**

1. Ogni GGV è tenuta all'osservanza di quanto disposto da Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e provinciali in materia ittico venatoria e ambientale. E', inoltre, tenuta ad osservare le disposizioni impartite dal Comandante, direttamente o per il tramite del Responsabile Organizzativo.
2. Ogni GGV deve:
  - a) partecipare, salvo casi di forza maggiore documentati, ai corsi di aggiornamento, con eventuali test valutativi finali, organizzati dal Corpo di Polizia Provinciale;
  - b) mantenere un comportamento "*super partes*" corretto ed obiettivo in ogni circostanza;
  - c) non essere armata, durante lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi;
  - d) indossare un vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale e delle Forze di Polizia Statali e sia munito di contrassegno di identificazione rimovibile sul quale sia riportata la dicitura "*Coordinamento vigilanza volontaria - Provincia di Forlì-Cesena*";
  - e) nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificarsi sempre sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;

- f) redigere con cura, quando ne ricorrano le circostanze, i processi verbali di contestazione secondo la normativa vigente in materia;
- g) garantire l'inoltro immediato alla Provincia dei processi verbali redatti;
- h) redigere debitamente al termine del servizio il Rapporto giornaliero di servizio e trasmetterlo nei tempi prescritti al Responsabile organizzativo della Associazione di appartenenza;
- i) segnalare al Comandante ogni informazione raccolta utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza;
- j) osservare strettamente la riservatezza dei terzi ed il segreto d'ufficio;
- k) osservare il divieto di esercitare l'attività venatoria, di pesca e di raccolta di prodotti del sottobosco, funghi e tartufi durante l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza.

### **ART.13 – SANZIONI DISCIPLINARI**

1. In caso di accertata violazione da parte di una GGV delle norme contenute nel presente regolamento e delle norme vigenti nelle materie su cui è chiamata ad espletare l'attività di vigilanza, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, la Commissione Disciplinare adotta i seguenti provvedimenti:
  - a) **richiamo scritto**, di norma a seguito dell'accertamento del primo illecito amministrativo o di violazione del presente regolamento;
  - b) **sospensione dall'attività**, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, al secondo illecito amministrativo accertato, ovvero a seguito di due richiami scritti;
  - c) **sospensione dall'attività** in caso di procedimenti penali, pendenti a seguito di reati perpetrati a decorre dall'ultimo triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, in materia venatoria, ittica, ed in generale per reati di particolare gravità, quali ad esempio contro la personalità dello Stato, l'incolumità, moralità e fede pubblica, reati di natura dolosa contro la persona, e contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, ciò sino all'esito del procedimento;
  - d) **revoca del decreto** di nomina e ritiro del *“tesserino di riconoscimento”*, oltre ai casi di cui agli artt.11 e ss. e 138 e ss. del T.U.L.P.S., a seguito di sentenza di condanna penale, passata in giudicato, per i reati di particolare gravità di cui al precedente

punto c) perpetrati a decorrere dall'ultimo triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché al quarto accertamento di illecito amministrativo in materia di caccia e pesca o a seguito di tre richiami scritti.

2. I provvedimenti disciplinari adottati sono comunicati all'Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza della guardia volontaria nonché alla Prefettura ed alla Questura territorialmente competente.
3. L'adozione del provvedimento sanzionatorio deve essere preceduta da contestazione scritta alla GGV, al fine di offrirle la possibilità di presentare proprie osservazioni scritte o di essere sentita in merito ai fatti contestatigli.

#### **ART. 14 – COMMISSIONE**

1. Ai fini della valutazione ed adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti della GGV è costituita una Commissione Disciplinare composta da:

- Il Comandante
- Il Dirigente del servizio Agricoltura o Suo Delegato
- Il Responsabile dell'Ufficio Legale Interno Provinciale

2. La Commissione esamina e valuta la documentazione presentata dalla guardia volontaria destinataria del provvedimento sanzionatorio o ascolta la guardia volontaria in merito ai fatti contestatigli.

#### **ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente *“Regolamento provinciale sulla vigilanza ittica e venatoria – e suo coordinamento”*, approvato con Delibera di Consiglio n°78349 del 14/10/2004, come successivamente modificata.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al verificarsi delle condizioni di esecutività ed efficacia del provvedimento di approvazione.
3. Sino a quando non verrà adottata e sottoscritta apposita Convenzione con le Associazioni di appartenenza delle GGV, **in via transitoria** nei limiti delle disponibilità delle previsioni del Bilancio provinciale e delle eventuali assegnazioni regionali verrà riconosciuto apposito budget provinciale annuale a favore di ogni singola Associazione, calcolato in proporzione al numero di servizi di vigilanza coordinati e svolti mediamente nell'ultimo biennio da ciascuna Associazione. Nell'ambito del singolo budget verrà determinato il numero minimo di servizi da espletare, calcolato in base all'importo forfettario di euro 13,00, per singolo servizio.

4. La precedente Delibera di Giunta Provinciale n.37990/1053 assunta il 28/10/1997 recante *“Individuazione dei criteri per i rimborsi delle spese sostenute dalle Guardie Giurate Volontarie relative a servizi di vigilanza venatoria ed ittica coordinati dalla Provincia, ai sensi della L.157/1992 e della L.R.8/1994”* si intende superata con l'entrata in vigore del presente Regolamento.